(N. 207)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LEPORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1953

Concorso per titoli a posti di maestro elementare

ONOREVOLI SENATORI. — I concorsi magistrali testè chiusi, e di cui non è ancora spenta la rumorosa eco – e di ciò fanno fede le numerose proposte di legge già presentate alla Camera dei deputati – propongono alla nostra attenzione alcuni problemi, la cui reiterata urgenza non consente ormai più dilazioni, e che meritano di essere segnalati e discussi da questa Assemblea, cui compete vegliare, in tutte le forme, sulla serenità della Nazione.

Particolare importanza riveste il problema di coloro che da lunghi anni servono la scuola, in qualità di maestri fuori ruolo, riportando buone e spesso lusinghiere qualifiche, e che nei concorsi non riescono ad entrare nel numero dei vincitori, pur essendo talora idonei e talora promossi. Questi giovani, che spesso appartengono alla categoria dei mutilati o invalidi di guerra o ad altre categorie assimilate, vedono di anno in anno farsi più grave la loro situazione, perdono la speranza di poter entrare stabilmente nei ranghi di quella Scuola, che pure li chiama a servirla con abnegazione ed amore, e si sentono sopraffatti dalla schiera dei giovani, che – freschi di studio – meglio di loro combattono la battaglia biennale del concorso per esami. Ogni due anni le fila dei partecipanti ai concorsi s'ingrossano, ed aumentano a dismisura i caduti, e spesso avviene che insegnanti i quali abbiano già sette od otto anni di servizio fuori ruolo, restino senza lavoro, quando le sorti di un concorso portano alla ribalta i vincitori, spesso giovanissimi, talora soltanto più fortunati.

È senza dubbio necessario e bello che il cimento dell'esame selezioni i meritevoli, ma il problema di coloro che la Scuola ha già messo nelle sue fila, e che ha già selezionato, non attraverso l'esame ma attraverso il servizio prestato, deve pur essere proposto e risolto, se non si vuole che la disoccupazione magistrale divenga causa di turbamenti molto più gravi.

L'attuale progetto mira a rendere più svelti i futuri concorsi per titoli ed esami, riservandoli a coloro che fanno il massimo affidamento sulla propria cultura, infondendo loro fiducia, in quanto vedranno la strada sgombra da quelli che possono intralciare col valore dei titoli, e consentendo agli esaminatori una più

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

approfondita verifica; e mira nello stesso tempo a dare a coloro che per lunghi anni han già servito la Scuola, o che con personale sacrificio servirono la Patria, o che già dimostrarono di aver superato gli esami di un concorso, o addirittura ne conseguirono l'idoneità, la possibilità di essere selezionati solo in base ai titoli conseguiti, fra cui prevalgono i servizi prestati per almeno due anni con qualifica non inferiore al « buono ».

L'accoglimento del mio progetto avrà ragione, in un tempo relativamente breve, dell'imponente problema della disoccupazione magistrale, in quanto tutti coloro che si avvicineranno alla Scuola con meriti reali – sia verificabili attraverso i concorsi per esami o i contemporanei concorsi per titoli – avranno la possibilità di esservi accolti, mentre gli altri, scoraggiati dal persistere della impossibilità di trovarvi lavoro in altre condizioni, finiranno per ricercare altrove altre fonti di guadagno, più consone alle loro capacità.

E per tanto sottopongo all'approvazione del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire nel 1954 un concorso per soli titoli a posti di maestro elementare.

Art. 2.

Le nomine saranno fatte ogni anno per il 40 per cento dei posti vacanti in ogni provincia, e sino all'esaurimento della graduatoria.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso di cui all'articolo 1 gl'insegnanti elementari che ne facciano richiesta ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) i combattenti, reduci, invalidi e mutilati di guerra che abbiano già insegnato per almeno due anni, con qualifica non inferiore a « buono ». Ad essi è assegnato un quinto dei posti messi a concorso;

b) gl'idonei di precedenti concorsi, con almeno tre anni di servizio fuori ruolo, con classifica non inferiore a « buono ». Ad essi è assegnato un altro quinto dei posti messi a concorso;

c) gl'idonei di precedenti concorsi che abbiano riportato una votazione minima di otto alle prove di esame. Ad essi è riservato un quinto dei posti messi a concorso;

d) i promossi in precedenti concorsi con almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono ». Ad essi viene assegnato un quinto dei posti messi a concorso;

e) coloro, che abbiano prestato servizio in qualità di fuori ruolo per non meno di sei anni con qualifica non inferiore a « buono ». Ad essi viene riservato un quinto dei posti messi a concorso.

Art. 4.

I posti di cui al precedente articolo, nel caso di mancata attribuzione, andranno ad aumentare quelli messi a disposizione dei maestri di cui al primo e secondo comma di detto articolo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.